



Tribunale di Novara

UFFICIO DI PRESIDENZA

Novara, 9 giugno 2020

Decreto n. 28/2020

Oggetto: ulteriori provvedimenti temporanei integrativi del precedente decreto n. 23/2020 in relazione alla trattazione degli affari giudiziari nella cd. FASE DUE.

Con il mio precedente decreto n. 23/2020 del 28.4.2020 sono state disposte varie misure organizzative per fini di cautela sanitaria e linee guida per la trattazione degli affari giudiziari relativamente alla cd. FASE DUE, in attuazione, tra l'altro, dell'art. 83, comma 6, del "Decreto Cura Italia" (D.L. n. 18/2020).

Nel testo originario tale norma ha previsto che:

*“Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il **30 giugno 2020** i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”.*

Il mio decreto n. 23/2020, per le misure organizzative relative al periodo andante fino al **30 giugno 2020** cui faceva riferimento la suddetta norma, è stato quindi adottato dopo averne condiviso il testo sentendo i Magistrati del Tribunale, la Dirigente amministrativa del Tribunale, i Magistrati e la Direttrice amministrativa dell'ufficio del Giudice di pace, il dirigente dell'UNEP, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, la Camera Penale, le RSA e le OO.SS. locali, in accordo con l'Autorità sanitaria regionale, il Presidente della Corte d'Appello ed il Procuratore Generale.

Tale decreto è stato peraltro oggetto di una prima integrazione con il mio decreto immediatamente successivo n. 24/2020. Con quest'ultimo, tra l'altro, alla luce delle norme emanate nel frattempo dal Governo, si è dato atto che la durata della FASE DUE

è stata prorogata, avendo come nuovo termine finale il **31 luglio 2020** al posto del precedente 30 giugno 2020.

Conseguentemente ho previsto lo slittamento al 31 luglio delle varie attività che prima dovevano iniziare o terminare il 30 giugno.

Peraltro, già nel decreto n. 23/2020 avevo fatto salva la possibilità di apportarvi variazioni ed integrazioni in relazione all'evolversi del quadro epidemiologico in atto o a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme statali o regionali o di accordi tra Ministeri ed organizzazioni sindacali o di modifiche apportate ai decreti-legge in sede di conversione. Lo slittamento al 31 luglio si inseriva in tale quadro in relazione alle intervenute modifiche normative.

Ad oggi, però, si è registrata un'evoluzione in senso decisamente migliorativo della situazione epidemiologica, e di conseguenza i capi degli uffici hanno già provveduto o stanno ora provvedendo ad adeguare, in senso incrementativo, in rapporto all'attuale situazione di riduzione pandemica, le misure organizzative adottate in precedenza.

Anche per il Tribunale di Novara è opportuno un adeguamento delle misure organizzative in rapporto al quadro più rassicurante verificatosi nel frattempo.

Conseguentemente, ad integrazione del decreto n. 23/2020 come modificato dal decreto n. 24/2020, effettuata una previa interlocuzione con i magistrati del Tribunale interessati alle dispende variazioni, con la Dirigente amministrativa, con il Dirigente dell'UNEP e con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, e ritenuto che non occorra reiterare l'iter di ulteriori interlocuzioni previsto dall'art. 83 del D.L. n. 18/2020, in quanto le integrazioni qui disposte non mutano nella sostanza il quadro delle misure di tutela sanitaria e di carattere organizzativo su cui già si sono espressi favorevolmente, a diverso titolo, l'Autorità sanitaria regionale, i vertici magistratuali del distretto e le organizzazioni sindacali,

DISPONGO

l'adozione con effetto immediato, fatte salve in ogni caso le misure di cautela sanitaria già indicate nel decreto n. 23/2020, delle ulteriori misure organizzative integrative e temporanee di seguito indicate.

A. Accesso alle cancellerie e prenotazioni da parte degli Avvocati

Integrazioni al punto 1.8.

Al punto 1.8. del decreto n. 23/2020 è stato previsto, tra l'altro, che:

“Per contingentare le presenze, sarà possibile scaglionare gli ingressi agli sportelli in base a prenotazione telefonica in accordo con le cancellerie. (...) Continuerà ad essere privilegiata, ed è caldamente raccomandata, la trasmissione on line delle istanze. Laddove possibile, sarà consentito indirizzare via mail alla cancelleria la singola istanza, pagando contestualmente in via telematica i diritti. La cancelleria in tal caso potrà evadere l'istanza con uguale modalità”.

Tali direttive, in accordo con la Dirigente amministrativa, vengono integrate con le seguenti:

“Gli Avvocati potranno fare:

- richiesta di informazioni sullo stato dei procedimenti e sulla conferma/rinvio delle udienze esclusivamente via P.E.O. (e-mail), con obbligo per la Cancelleria di rispondere entro le 24 ore successive alla ricezione dell'istanza;
 - richiesta di copie autentiche e/o esecutive di atti e/o provvedimenti esclusivamente via P.E.O. o P.E.C., con obbligo per la Cancelleria di rilascio di tali atti/provvedimenti entro le 24 ore successive all'invio della prova del versamento dei diritti dovuti (tramite trasmissione di fotocopia delle marche annullate) nell'importo che la Cancelleria interessata sollecitamente comunicherà; i diritti saranno consegnati in originale al normalizzarsi della situazione;
 - richiesta di copie dei fascicoli penali esclusivamente via P.E.O. o P.E.C., con pagamento dei diritti con modalità telematica, con obbligo per la Cancelleria di inviare le copie richieste entro le 24 ore successive all'invio della prova del versamento dei diritti dovuti (tramite trasmissione di fotocopia delle marche annullate) nell'importo che la Cancelleria stessa sollecitamente comunicherà; i diritti saranno consegnati in originale al normalizzarsi della situazione;
 - richiesta di fissazione di appuntamenti presso la Cancelleria per ritiro delle copie preventivamente richieste o per visionare fascicoli e/o per estrazione di copie semplici di fascicoli non telematici, a mezzo telefono, con impegno del personale a ricevere le chiamate;
- a tal fine vengono indicati i seguenti giorni e fasce orarie dedicati a questa attività, con i numeri telefonici individuali del personale addetto:

Fasce orarie di reperibilità telefonica	Accesso agli sportelli per consegna atti su appuntamento
Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00	Fino al 30 giugno 2020 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00; dal 1° luglio 2020 dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

SANTACROCE	0321 1802087
CANNAZZA	0321 1802056
ANELLI	0321 1802053
FIORINO	0321 1802915
FOTIA	0321 1802088
DI BENEDETTO IRENE	0321 1802905

UGLIETTI	0321 1802999
LEVARI	0321 1802907
TENCALLA	0321 1802049
VITALE	0321 1802005
CRAPANZANO	0321 1802035
ZANABONI	0321 1802066
ALLEGRA	0321 1802002
ROMANO	0321 1802065
TRIPPI	0321 1802048
CASONATO	0321 1802084
DI BENEDETTO DANIELE	0321 1802031
MANCINI	0321 1802012
VIVOLO	0321 1802064
DELLA CROCE	0321 180 2084
FALASCO	0321 1802082
GARANZINI	0321 1802926
PUPELLI	0321 1802073
CORTIANA	0321 1802914
MASCHIO	0321 1802917

In caso di omessa risposta telefonica, chi chiama avrà cura di annotarsi il nominativo dell'addetto chiamato, il relativo numero di telefono e l'orario preciso della chiamata, informandone la Dirigente amministrativa dr.ssa Di Muccio per la verifica dell'inadempimento e l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.

Integrazioni al punto n. 1.12.

Al punto n. 1.12. del decreto n. 23/2020 è stato previsto l'orario di apertura delle cancellerie.

Relativamente a tale aspetto, in accordo con la Dirigente amministrativa, resta confermato l'orario originariamente previsto e quindi:

- fino al 30 giugno 2020 l'orario (ridotto) di apertura delle Cancellerie al pubblico resterà quello andante dalle ore 9:00 fino alle ore 11:00;
- dal 1° luglio 2020 in poi l'orario sarà quello ordinario, ossia dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

B. Attività dell'UNEP.

Integrazioni al punto n. 1.14.

Al punto n. 1.14. del decreto n. 23/2020 si legge, tra l'altro, che:

“Resterà nella discrezione dell'Ufficiale giudiziario officiato, per tutto il periodo andante fino al 30 giugno 2020, disporre il rinvio di atti, quali rilasci di immobile, sequestri che prevedono apprensione materiale del bene, pignoramenti mobiliari, protesti e tutti quegli atti esecutivi che presuppongono l'accesso presso altre abitazioni, negozi o uffici e dunque il contatto diretto con altre persone, salve le autorizzazioni in deroga che potranno essere date nei singoli casi, in presenza dei adeguati motivi giustificativi, dal Presidente del tribunale o dal Magistrato da lui all'uopo delegato”.

In merito a tale direttiva:

a) va anzitutto eliminato il riferimento ultroneo ai *“rilasci di immobile”*.

Infatti:

- al punto n. **3.1.4.** del medesimo decreto n. 23/2020 era stato già precisato che:

“Restano altresì assoggettate a sospensione/rinvio fino al 30 giugno (NdR: ossia fino al 31 luglio 2020, per effetto del rinvio ex lege, e, a seguito della sospensione feriale, di fatto fino al 31 agosto 2020) tutte le attività di liberazione degli immobili, anche in corso” (...) Anche le udienze di convalida di sfratto restano sospese e saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 30 giugno 2020 (ossia al 31 luglio e quindi al 31 agosto, per quanto detto or ora) Anche l'esecuzione degli sfratti deve intendersi assoggettata a sospensione e rinvio fino al 30 giugno 2020 (ossia al 31 luglio e quindi al 31 agosto, per quanto detto or ora)”.

Inoltre la legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha:

- introdotto l'art 54-ter che, sotto la rubrica “Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa”, ha statuito che: *“Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore”;*

- modificato l'art. 103, comma 6, statuendo che: *“L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 1° settembre 2020”;*

b) vanno poi specificati meglio, sia pure solo in linea generale, in accordo con il Dirigente UNEP, i criteri cui l'ufficiale giudiziario procedente deve attenersi nel disporre il rinvio delle attività esecutive che implicino la materiale apprensione del bene con accesso presso abitazioni, negozi o uffici o il contatto diretto con le persone.

A tal fine deve evidenziarsi che l'accesso presso studi, banche, attività commerciali, uffici pubblici e privati non può costituire più, almeno nella maggior parte dei casi, un problema di sicurezza sanitaria in quanto i predetti enti/attività hanno già adottato tutte le misure necessarie anti-pandemia. Le notifiche e le esecuzioni nei riguardi di studi, banche, attività commerciali, uffici pubblici e privati vengono, pertanto, già eseguite a mani con

accesso in loco da parte dell'Ufficiale Giudiziario, come comunicato dal Dirigente UNEP.

Per quanto riguarda gli sfratti, si è evidenziato sopra che non vi si può procedere quanto meno fino al 1° settembre 2020 (e fino a tutto il mese di ottobre quanto alle abitazioni dei debitori).

In ultima analisi, restano dunque discrezionalmente rinviabili, all'occorrenza, gli atti di pignoramento mobiliare, che presuppongono accessi presso il domicilio delle persone.

A tale proposito va ricordato che il Ministero Giustizia, con Circolare m_DOG 22/04/2020.0066251.U, ha esteso agli U.N.E.P. presso i tribunali ordinari la possibilità di accedere agli elenchi delle persone positive al Covid-19 al fine di assicurare l'adozione di ogni misura idonea ad evitare la diffusione del contagio nel regolare svolgimento delle attività giurisdizionali, attualmente riservate a Prefetture-UTG, forze di polizia, Vigili del Fuoco e Comuni. Considerato che gli Ufficiali giudiziari nel circolare sul territorio potrebbero essere contagiati o diventare a loro volta fonti di contagio, il Dirigente UNEP di Novara ha già inoltrato al direttore dell'Asl competente per Novara la richiesta di abilitare gli Ufficiali Giudiziari all'accesso ai dati sensibili riguardanti le persone positive al Covid-19 ed è in attesa di risposta. Ad ogni modo, ciascun Ufficiale Giudiziario può già da subito farsi parte attiva per contattare telefonicamente l'Asl o la Prefettura ed avere informazioni in merito ai soggetti esecutati, quanto meno fino a quando non verrà concessa l'abilitazione all'accesso informatico diretto previsto dal Ministero.

Per il periodo in cui gli sfratti potranno essere eseguiti, e già da subito per i pignoramenti mobiliari con accesso presso domiciliai privati, l'Ufficiale giudiziario potrà dunque avvalersi dell'ordinario contatto con la Prefettura e con i servizi sociali dei Comuni per quanto concerne la concessione della forza pubblica o per altre situazioni particolari da valutare, appurando quindi eventuali situazioni di contagio accertato o di isolamento domiciliare, in presenza delle quali potrà disporre il rinvio dell'accesso.

Resterà inevitabilmente nella discrezionalità dell'Ufficiale giudiziario fino al 31 luglio 2020 valutare l'opportunità del rinvio per i pignoramenti mobiliari in cui non riesca in alcun modo ad avere notizie certe dalle prefetture, dai Comuni o dalle Asl su eventuali situazioni pandemicamente pericolose o quando si avveda personalmente dell'esistenza delle stesse.

Tutti gli altri atti in cui non si verificano tali situazioni potranno essere eseguiti indistintamente con accesso in loco.

C. Presidi-turni-rientro in servizio del personale amministrativo del Tribunale

Integrazioni al punto n. 2.1.

Nel decreto n. 23/2020 è stata prevista in tale punto una drastica riduzione delle presenze di personale in Ufficio, la turnazione del personale nei presidi, le modalità di svolgimento del lavoro agile, un progressivo rientro in servizio attraverso tre steps fino al ripristino della completa presenza ordinaria.

È stato peraltro già preannunciato che:

“Resta salva la possibilità di variare la durata dei predetti steps e la dimensione quantitativa dei presidi a seconda del concreto evolversi della situazione”.

Stante l'evolversi migliorativo della situazione epidemiologica di cui si è già detto sopra, può confermarsi quindi - in accordo con la Dirigente amministrativa - il criterio di rientro del personale inizialmente previsto per il 1° luglio 2020, prima che il termine finale della FASE DUE fosse stato spostato al 31 luglio 2020, e di conserva alla medesima data fosse stato differito il rientro in servizio ordinario.

Pertanto il rientro deve intendersi regolato in base alla seguente regola, così come già inizialmente fissata:

“III) dal 9 giugno 2020 al 30 giugno 2020 compresi:

fermo restando il criterio minimale di copertura di ciascun settore indicato al punto I), dovranno comunque essere presenti nel presidio i ¾ dell'intero personale amministrativo del Tribunale, ossia circa 35 unità (in smart working il personale restante);

- dal 1° luglio in poi:

eliminazione del presidio e presenza completa ordinaria”.

A partire da tale ultima data cesseranno anche per tutti i dipendenti, come concordato con la Dirigente amministrativa, le modalità di temporaneo svolgimento dell'attività lavorativa in *smart working*, risultando ormai incompatibile tale modalità con l'evolversi della situazione epidemiologica e con le accresciute necessità di svolgimento delle attività giudiziarie, cui non è possibile far fronte senza poter fruire di accesso da remoto ai registri SICID, SIECIC e SICP.

Di conseguenza trova conferma anche l'originario testo di cui al punto **n. 2.3.:**

“Entro il 6 luglio 2020 dovrà essere depositata analogo relazione riguardante l'attività svolta successivamente, nel periodo andante dal 12 maggio al 30 giugno 2020”.

D. Attività relative ai procedimenti esecutivi

Integrazioni al punto n. 3.1.4.

In ordine alle attività di cui è stato previsto lo svolgimento dal 12 maggio 2020 in avanti attraverso steps progressivi da parte dei Giudici civili togati ed onorari addetti al settore esecuzione, varrà la seguente integrazione.

Essi potranno inoltre svolgere – scegliendo la modalità in presenza o quella telematica ritenuta più adatta –, per il restante periodo della FASE DUE, tutte le attività processuali finalizzate al riparto o all'assegnazione di somme ai creditori procedenti e intervenuti.

E. Udienze penali

Integrazioni al punto n. 3.1.7.

È stato programmato al punto n., 3.7. del decreto n. 23/2020 lo svolgimento delle udienze penali durante due sotto-fasi, la seconda delle quali decorrente dall'8 giugno fino al 30 giugno (**NdR: ossia fino al 31 luglio 2020, per effetto del già ricordato rinvio ex lege**).

Essendo già decorsa la prima sotto-fase, si tratta di integrare quanto previsto per la seconda, incrementando le udienze già previste, secondo quanto concordato con il Coordinatore del settore penale, dr. Gianfranco Pezone, e con i Giudici ivi addetti.

I Giudici della sezione penale dibattimentale sono dunque autorizzati a fissare, per la residua durata della FASE DUE, previo accordo con il Coordinatore dr. Pezone, e valutando preventivamente, in accordo con i funzionari responsabili e con la supervisione della Dirigente amministrativa, la concreta disponibilità e presenza di un numero sufficiente di unità di personale della Cancelleria penale per l'assistenza alle udienze e per lo svolgimento delle attività prodromiche e successive, e tenuto conto della interlocuzione già previamente effettuata con la Procura della Repubblica che ha a sua volta valutato favorevolmente un possibile incremento delle attività d'udienza, altre **20 udienze in più** rispetto a quelle già previste con il decreto n. 23/2020 (in sostanza, un'udienza collegiale e 2 udienze monocratiche a testa in più per ogni Giudice - togato e onorario - dell'intera Sezione penale, ovvero anche un terza udienza per chi ha la possibilità di farla o ne abbia la necessità in relazione alle esigenze del proprio ruolo). In tali udienze aggiuntive, tuttavia, per garantire comunque le finalità di tutela sanitaria cui sono state orientate le misure organizzative già disposte, potranno trattarsi soltanto i procedimenti meno complessi riguardanti in ogni caso un limitato numero di imputati e difensori (quali ad es.: incidenti di esecuzione, declaratorie di improcedibilità o estinzione del reato, richieste o definizioni di MAP, opposizione alla richiesta di archiviazione o richieste di archiviazione non accolte, richieste di proroga delle indagini preliminari non accolte, richieste di applicazione di pena, giudizi abbreviati e discussioni in procedimenti aventi ad oggetto reati non gravi o questioni non complesse, udienze preliminari di presumibile facile trattazione *et similia*).

Si comunichi il presente decreto ai Magistrati, togati ed onorari, alla Dirigente amministrativa e a tutto il personale delle cancellerie; al Dirigente e al personale UNEP; al Procuratore della Repubblica di Novara e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara, nonché, per conoscenza, al Presidente della Corte d'Appello di Torino.

Si pubblichino inoltre sul sito web del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale
dott. Filippo Lamanna

